



# **CITTA' di LAMEZIA TERME**

## **Regolamento TARI**

**Approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del consiglio n. 36 del 25-03-21**

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**  
**FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446 con riferimento alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, tenuto conto delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente Regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n.147 del 27/12/2013.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e successive modifiche ed integrazioni, nonché al D. Lgs. 116/2020 riguardo l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

**ART. 2**  
**GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero compresa la cernita e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati nonché lo spazzamento stradale e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, dal Regolamento comunale di igiene urbana e dal contratto di servizio con il gestore.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.lgs. n. 116/2020, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo sono classificati rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato 1, prodotti dalle attività riportate nell'allegato 2.
5. Sono classificati rifiuti speciali
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali,
  - b) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali e delle attività di servizio, solo se diversi dai rifiuti urbani indicati nell'allegato 1

**ART. 3**  
**SOGGETTO ATTIVO**

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.
2. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

## ART. 4

### SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La TARI è dovuta da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede, occupa o detiene i locali e le aree assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
  - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale, i componenti del nucleo familiare e gli altri detentori.
  - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

## ART. 5

### PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte non operative pertinenziali e accessorie a locali tassabili, nonché le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Si intendono per:
  - **locali**, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - **aree scoperte**, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come ad esempio tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - **utenze domestiche**, quelle in cui le superfici siano adibite a civile abitazione;
  - **utenze non domestiche**, quelle non rientranti tra le utenze domestiche, tra cui – a titolo esemplificativo e non esaustivo – le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali, a titolo esemplificativo, i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o pubbliche amministrazioni.

5. Non comportano esonero o riduzione del tributo la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso che non risulti imputabile al Comune.

## **ART. 6 ESCLUSIONE PER INIDONEITÀ A PRODURRE RIFIUTI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- d) con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti, le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- e) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a mt. 1,50;
- f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per omessa o infedele dichiarazione.

## **ART. 7 ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO**

1. Possono richiedere l'esenzione dal pagamento della quota variabile (ossia quella rapportata alla quantità di rifiuti) le utenze non domestiche che conferiscono tutti i rifiuti urbani, compresi i rifiuti indifferenziati (rifiuto urbano residuo), mediante l'affidamento delle attività al di fuori dal servizio pubblico e al loro avvio al recupero per un periodo di almeno cinque anni.

2. I soggetti titolari delle utenze non domestiche che optano per la gestione autonoma dei rifiuti urbani hanno l'obbligo di rendicontare a consuntivo il quantitativo dei rifiuti avviato al recupero - oppure avviato al riciclo, essendo quest'ultima comunque operazione di avvio al recupero - anche al fine di considerare il quantitativo di rifiuto al di fuori del servizio pubblico ai fini degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio

3. Al fine di garantire una ordinata rappresentazione circa l'affidamento al servizio pubblico della raccolta di rifiuti urbani da parte di attività produttive, l'utente produttore è tenuto a comunicare

formalmente al Comune la scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta, entro i termini indicati nel presente Regolamento.

4. Alla domanda di esenzione dovrà essere allegata copia del contratto con il soggetto privato cui conferire i rifiuti urbani.

5. Resta impregiudicata la possibilità di annullare le agevolazioni precedentemente assegnate in termini di non applicazione della quota variabile in caso di gravi inadempienze o dichiarazioni false e mendaci e analoga possibilità di recupero delle somme con ripristino immediato del prelievo sui rifiuti originale.

## ART. 8

### ESCLUSIONI E RIDUZIONI PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI PRODOTTI DA UTENZE NON DOMESTICHE NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, **ossia in via continuativa e nettamente prevalente**, rifiuti speciali oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette alla TARI:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, di radiologia, di radioterapia, reparti e sale di degenza che ospitano in via esclusiva pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora vi sia una **contestuale** produzione di rifiuti speciali e/o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, alle superfici sono applicate le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	10%
Officine per riparazione auto, moto e macchine agricole, Elettrauto	15%
Carrozzerie, verniciatori, lavorazioni ceramiche, smalterie	20%
Gommisti	20%
Officine di carpenterie metalliche, fonderie	20%
Falegnamerie	10%
Tipografie, stamperie, vetrerie	15%
Laboratori fotografici ed eliografie con stampa	15%
Lavorazioni di materie plastiche, vetroresine	15%
Ambulatori medici, veterinari, dentisti	15%
Laboratori radiologici, laboratori di analisi	15%
Acconciatori, estetisti	10%
Ospedali e case di cura	10%
Altre attività	10%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, **gli interessati devono:**

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il **31 gennaio** dell'anno di riferimento, in occasione della richiesta di agevolazione o riduzione tributaria, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno precedente, distinti per codici CER, allegando la documentazione idonea a comprovare l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo esemplificativo: contratti di smaltimento, formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

## **ART. 9 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI**

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'articolo 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50
4. Per le utenze domestiche, in aggiunta alla superficie dei vani principali, sono computate le superfici degli accessori (esempio corridoi, ingressi interni, anticamere, ripostigli, soffitte, vano scale, interrati ecc.).
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario l'arrotondamento è al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina
7. Per le utenze non domestiche prive di superfici tassabili che necessitano di conferire i rifiuti assimilati prodotti nel centro di raccolta comunale dovranno sottoscrivere apposita convenzione con il Comune; la sottoscrizione determina l'obbligo, da parte dell'utenza non domestica, di corrispondere il corrispondente tributo TARI.

## **ART. 10 COSTO DI GESTIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:

- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

## **ART. 11 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidata su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione ARERA n.443/2019 e devono assicurare l'integrale copertura dei costi di servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art.1, comma 654, della L.147/2013, salvo quanto disposto dal comma 660 dell'articolo citato.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

## **ART. 12 ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferita in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. E' assicurata la riduzione, in modo collettivo, per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1 comma 658 della Legge 27/12/2013 n. 147, attraverso l'abbattimento della percentuale di imputazione dei costi variabili complessivamente assegnata a tali utenze.

## **ART. 13 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al presente Regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

#### **ART. 14**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

#### **ART. 15**

#### **OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia o gli ospiti di lungo periodo).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove, anche se per motivi di studio o lavoro. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello dimostrato dall'utente. In mancanza, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in **tre componenti** (pari al nucleo familiare medio risultante nel Comune arrotondato per eccesso), salva la possibilità per il soggetto obbligato di dimostrare il numero effettivo.
4. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, anche in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

#### **ART. 16**

#### **TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di



coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La **quota variabile** della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

## **ART. 17**

### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel Piano Finanziario annuale della TARI.

2. Fino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze non domestiche, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

3. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi di attività di cui al presente articolo viene effettuata con riferimento al codice Istat (ATECO) dell'attività prevalente dichiarato dall'utente in sede di richiesta di attribuzione di partita IVA o di apertura di nuova unità locale.

4. Nel caso di più attività (es. vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) contestualmente esercitate presso l'unica utenza non domestica, la tariffa è unica e basata sull'attività prevalente, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi, salvo il caso in cui le diverse attività siano esercitate in distinte unità immobiliari iscritte o da iscriversi nel catasto edilizio urbano, ovvero che le attività non siano dipendenti l'una dall'altra ma possano essere considerate in modo autonomo.

5. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie utilizzata a questi ultimi fini è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata, purché il soggetto passivo abbia dichiarato l'esatta consistenza delle diverse occupazioni e abbia prodotto apposita planimetria indicante le superfici interessate.

## **ART. 18**

### **SCUOLE STATALI**

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell'infanzia, scuole primarie di primo e secondo grado, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI.

## **ART. 19**

### **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 50% (cinquanta per cento).
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. In occasione di eventi sportivi, raduni o altre manifestazioni sociali, culturali, politiche, di intrattenimento e spettacolo, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti potrà essere effettuato in base a specifiche indicazioni fornite dal comune al soggetto affidatario del servizio, in relazione alla particolarità dei rifiuti prodotti.
6. L'utente promotore di eventi e manifestazioni è tenuto a comunicare, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'effettiva occupazione, tutti i dati necessari all'applicazione della tariffa giornaliera e ad effettuare il versamento della stessa entro i 5 (cinque) giorni antecedenti l'evento o la manifestazione.
7. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali comunali in presenza di eventi e manifestazioni socio culturali, l'ammontare della tariffa è stabilito in base agli specifici costi di pulizia e gestione dei rifiuti, sulla base di specifici contratti tra il promotore della manifestazione ed il gestore del servizio di igiene urbana
8. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

## **ART. 20**

### **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

## **ART. 21**

### **RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. La tariffa è ridotta del 30% per un'unica unità immobiliare ad uso abitativo tenuta a disposizione dai **residenti fuori regione** con utilizzo stagionale o comunque limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a condizione che tale situazione sia dimostrata con apposita documentazione comprovante il pagamento del tributo in altro Comune situato in territorio extra-regionale.
2. Restano ferme le riduzioni tariffarie previste dal legislatore nazionale con riferimento a specifiche categorie di utenti (es. iscritti all'AIRE già pensionati nei paesi di residenza).
3. La riduzione di cui al comma precedente si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

## **ART. 22**

### **RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO**

1. La TARI è dovuta in misura pari al 40% (quaranta per cento) della tariffa laddove non sia effettuata la raccolta porta a porta e la distanza tra l'ubicazione dell'utenza e il più vicino punto di raccolta rientrante

nella zona perimetrata o di fatto servita sia uguale o superiore a 2 km (due chilometri). La distanza è calcolata in linea d'aria, partendo dal luogo di ubicazione dell'utenza domestica fino al più vicino centro di raccolta.

2. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso l'isola ecologica comunale.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

### **ART. 23 ESENZIONI ED ALTRE RIDUZIONI**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013, la tariffa è ridotta nelle seguenti ipotesi:

<b>Percentuale di riduzione</b>	
100%	nel caso di manifestazioni patrocinate dal Comune con apposito provvedimento (relativamente al tributo giornaliero)
100%	per la sola <b>abitazione principale</b> , se posseduta da pensionati a condizione che: - il reddito complessivo annuo (lordo) dell'intero nucleo familiare non sia superiore a 8.000,00 euro (se persona sola) o a 15.000,00 euro (negli altri casi); - il reddito complessivo sia formato dal reddito di pensione sopra indicato, da quello del fabbricato principale e relativa pertinenza, e da altri redditi fondiari dichiarati non superiore a 100,00 Euro.
100%	per la sola abitazione principale del nucleo familiare in cui è presente almeno un soggetto rientrante nella categoria dei cd. "grandi invalidi di guerra"
100%	Per le ipotesi previste dal "Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni", approvato con delibera del Consiglio comunale n. 23 del 28/04/2009
50%	per la sola abitazione principale del nucleo familiare in cui è presente almeno un soggetto rientrante nella categoria dei cd. "grandi invalidi sul lavoro"
30%	per la sola <b>abitazione principale</b> posseduta esclusivamente da nuclei familiari composti da 6 o più componenti situati in unità immobiliari di tipo civile, economico o popolare (A/2, A/3, A/4, A/5), purché il reddito complessivo annuo (lordo) dell'intero nucleo familiare non sia superiore a 15.000,00 euro
30%	per la sola <b>abitazione principale</b> posseduta da nuclei familiari a cui appartengono soggetti diversamente abili con un'invalidità riconosciuta ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3

### **ART. 24 CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE**

1. La dichiarazione deve essere presentata preferibilmente utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, ovvero in carta libera avente i medesimi contenuti indicati

nel presente articolo.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al presente Regolamento. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) i dati catastali dei locali e delle aree scoperte operative;
- d) le planimetrie catastali;
- e) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

5. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le **utenze domestiche**: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo. E' data comunque facoltà, in caso di più soggetti obbligati in solido, che la dichiarazione venga presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
- b) per le **utenze non domestiche**, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

6. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. La dichiarazione deve essere sottoscritta, in forma autografa o digitale. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta o variazione di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare contestuale dichiarazione ai fini TARI, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

**ART. 25**  
**TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLE DOMANDE**

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo entro i termini di seguito indicati:

<b>Dichiarazione</b> di inizio, variazione o cessazione	<b>entro il 31 gennaio dell'anno tributario successivo al verificarsi dell'evento</b>
<b>Domanda</b> di agevolazioni o riduzioni	<b>entro il 31 gennaio dell'anno tributario di riferimento, a pena di decadenza</b>
<b>Dichiarazione</b> di variazione o cessazione delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni già concesse	<b>entro 30 giorni dal verificarsi dall'evento</b>
<b>Dichiarazione</b> di scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta	<b>entro il 31 gennaio dell'anno tributario precedente all'anno di riferimento</b>

2. Per la sola annualità 2021, la domanda di agevolazione o riduzione e la dichiarazione di scelta di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta possono essere presentate entro e non oltre il 30 aprile 2021.

**ART. 26**  
**ULTERIORI PREVISIONI PER LE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

1. Le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente Regolamento non sono cumulabili e i loro effetti cessano alla data nella quale viene meno il requisito in base al quale sono state riconosciute.
2. L'accoglimento della richiesta di agevolazione o riduzione ha validità esclusivamente per l'anno tributario per il quale è disposto e non comporta effetti, neanche implicitamente, per le annualità successive. Pertanto, il beneficiario deve presentare apposita richiesta per ciascuna annualità tributaria per la quale è domandato il trattamento tributario agevolato.
3. Per le annualità successive alla prima nella quale è stata riconosciuta l'agevolazione o la riduzione, il beneficiario dovrà specificare all'interno della richiesta di riduzione o esenzione di aver già goduto del trattamento tributario di favore nelle annualità precedenti.

**ART. 27**  
**POTERI DEL COMUNE**

1. Il Comune designa il Funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..

## ART. 28 ACCERTAMENTO

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato (indicare da chi, in base alla struttura organizzativa dell'ente), dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento;

- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## ART. 29 SANZIONI

1. In caso di **omesso o insufficiente versamento del tributo** risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% (trenta per cento) di ogni importo non versato.

2. In caso di **omessa presentazione della dichiarazione**, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa del 100% (cento per cento) del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di **infedele dichiarazione** si applica la sanzione amministrativa del 50% (cinquanta per cento) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 300 euro.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Si applica quanto previsto dalla normativa in materia di ravvedimento operoso.

### **ART. 30 RISCOSSIONE**

1. Il Comune riscuote la TARI in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, ovvero offrendo strumenti digitali di consultazione della propria posizione TARI.
2. Al contribuente che non versi alle scadenze stabilite le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato un avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento.
3. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

### **ART. 31 INTERESSI**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

### **ART. 32 RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo precedente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore ai limiti indicati al successivo articolo 38.

### **ART. 33 IMPORTI MINIMI**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento - in via ordinaria - e al rimborso per somme inferiori o uguali a 12,00 euro per anno d'imposta. Tale importo deve intendersi riferito al tributo complessivamente dovuto dal soggetto passivo e non limitato alla singola occupazione.
2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione coattiva dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 16,00 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

### **ART. 34 CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che

respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e s.m.i.

2. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme e dal vigente Regolamento generale delle entrate.

### **ART. 35 ENTRATA IN VIGORE**

1. Le disposizioni del presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, producono il loro effetto dal 1 gennaio 2021.

2. Il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 29/09/2014, relativamente al Capo D – TARI, deve intendersi applicabile – in ossequio alle disposizioni contenute nella Legge n. 160/2019 – ai periodi d'imposta precedenti rispetto all'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### *Allegato 1 - Elenco dei rifiuti urbani*

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso di quello di cui alla voce 200137	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti ≠ da quelli 080317	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VER.INCH.AD.RES.	Vetri inchiostri adesivi e resine ≠ da 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti ≠ da 2001029	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301
Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile		